



# CITTA' DI BARI

## MUNICIPIO I

**SESSIONE D'URGENZA**

**DELIBERAZIONE N. 2024/00071 DEL 08/11/2024**

**OGGETTO : PARERE AI SENSI DELL'ART.55 REG. DEC. ISTITUTIVO DEI MUNICIPI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2024/150/00019 DEL 24.10.2024 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)”**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 12:09 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

**IL PRESIDENTE**

**FERRETTI ANNAMARIA**

**I CONSIGLIERI**

| N | COGNOME E NOME  | Pres |
|---|-----------------|------|
| 1 | ALBORE Giuseppe | SI   |

| N  | COGNOME E NOME         | Pres |
|----|------------------------|------|
| 12 | CORCELLI Sig. Giuseppe | NO   |

|    |                        |    |    |                             |    |
|----|------------------------|----|----|-----------------------------|----|
| 2  | AMORUSO Dario          | SI | 13 | IMPEDOVO Sig.ra Rosaria     | NO |
| 3  | ARALDO Francesca       | NO | 14 | IUSCO Claudio               | SI |
| 4  | BATTISTA Nicola        | SI | 15 | LIEGGI Laura                | SI |
| 5  | BIANCOFIORE Nicola     | NO | 16 | LUISI Fabrizio              | NO |
| 6  | BOCCASILE Sig. Cosimo  | SI | 17 | MASTRANDREA Francescantonio | SI |
| 7  | BRATTA Luca Antonio    | SI | 18 | PIANCALDINI Sig. Vittorio   | SI |
| 8  | CASSANO Nicola Massimo | SI | 19 | VALENTINI Fabrizio          | SI |
| 9  | CASSANO Sig. Vito      | NO | 20 | VENTRELLA Francesco         | SI |
| 10 | CIOCCA Paolo           | SI |    |                             |    |
| 11 | COCCIOLI Mario         | NO |    |                             |    |

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Anna Valla .

Totale presenti: n. 13 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Francesca Araldo Nicola Biancofiore Vito Cassano Mario Coccioli Giuseppe Corcelli Rosaria Impedovo  
Fabrizio Luisi

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara aperta la seduta.



La Presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, relaziona:

**PREMESSO** che con nota prot. n. 0369776 del 28.10.2024, ivi allegata, la Ripartizione Tributi – POS ICI-IMU-TASI, ha trasmesso, in via d'urgenza, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo, la proposta di deliberazione consiliare n. 2024/150/00019 del 24.10.2024 avente ad oggetto la "modifica del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con dcc 47/2023, in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 211/2023)".

#### **DATO ATTO** che

- la richiesta del parere ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul Dec. Amm. avente ad oggetto la " *modifica del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con dcc 47/2023, in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 211/2023)*" è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare Permanente in data 29.10.2024;
- la 1<sup>a</sup> C.C.P., allo scopo riunitasi, nella seduta del 31.10.2024, come da verbale, ivi allegato, ha esaminato l'argomento di che trattasi ed espresso: "Parere favorevole";

**CONSIDERATO CHE** quanto premesso si rimette all'esame del Consiglio per le definitive determinazioni di competenza;

### **IL CONSIGLIO**

**RIUNITO** nella sede del I Municipio in Bari giusta convocazione avente prot. nr. 38338 del 07/11/2024 ;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- la proposta di deliberazione di cui trattasi, con i relativi allegati, è stata regolarmente depositata presso la Segreteria del Municipio ai sensi dell'art. 51 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, con avviso di convocazione regolarmente pubblicato sul sito web Istituzionale del Municipio 1;

- gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono visionabili da parte dei Consiglieri del Municipio mediante il sistema informatizzato delle delibere;

- Eventuali allegati voluminosi non inseriti nel sistema informatizzato delle delibere, sono depositati presso la Direzione del Municipio.

**UDITA** la relazione della Presidente;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di registrazione della seduta, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**UDITE** le dichiarazioni di voto, come da verbale di registrazione della seduta, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 55 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione di che trattasi è stato omesso il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Municipio trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;

**RITENUTO** di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

**AD UNANIMITÀ** dei consiglieri presenti e votanti (nr. 14 Consiglieri) espressi per alzata di mano.

## **DELIBERA**

- 1. DI ESPRIMERE** PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la "*modifica del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con dcc 47/2023, in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 211/2023)*";
- 2. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Ufficio di Presidenza Comunale, Ripartizione, Direzione Generale, Ripartizione Organi Istituzionali e Affari Generali, Ripartizione Tributi.
- 3. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito del Municipio al fine di dare alla utenza la massima pubblicità e trasparenza.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



\* \* \* \* \*

## Municipio 1

Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

### 1^ COMMISSIONE ORDINARIA PERMANENTE "CURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO" VERBALE DEL 31/10/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno **31** del mese di **ottobre** convocata con nota **prot. 324294** del **24/09/2024**, per le ore 15,30 si è riunita in audio-videoconferenza ovvero modalità mista ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi in Bari nella Sede del I Municipio, la I^ Commissione Consiliare Ordinaria Permanente.

Funge da segretario verbalizzante: Francesca Andronaco

Il Segretario verbalizzante dà atto che sono presenti in Commissione alle ore 15,30 i consiglieri:

| Consiglieri                   | Pres. | Ora<br>Entrata | Ora<br>Uscita | Firma   |
|-------------------------------|-------|----------------|---------------|---------|
| <b>Ventrella Francesco</b>    | si    | 15,30          |               | In sede |
| <b>Iusco Claudio</b>          | si    | 15,30          |               | In sede |
| Componenti                    | Pres. | Ora<br>Entrata | Ora<br>Uscita | Firma   |
| <b>Valentini Fabrizio</b>     | si    | 15,30          |               | In sede |
| <b>Cioca Paolo</b>            | Si    | 15,30          |               | In sede |
| <b>Bratta Luca Antonio</b>    | si    | 15,30          |               | In sede |
| <b>Cassano Nicola Massimo</b> | si    | 15,32          |               | On line |

IL presidente Ventrella constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 15,30 per discutere sul seguente o.d.g.:

- 1. *Segnalazioni e protocolli in entrata*
- 2. *varie ed eventuali.*
- 3. *comunicazioni.*

In apertura di seduta si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Il presidente Ventrella invita il consigliere Valentini a relazionare in merito alla nota giunta in commissione con prot 369776 del 28/10/24 avente ad oggetto Proposta di deliberazione 2024/150/00019 del 24/10/24 avente ad oggetto "Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con DCC 47/2023 in attuazione dei decreti Attuativi della riforma fiscale ( legge delega n 211/2023)

Giunge in commissione la Presidente del Municipio, Annamaria Ferretti.

Il consigliere Valentini ha esaurientemente illustrato alla commissione quanto oggetto di parere con particolare riferimento al favor contribuenti, ovvero istituisce una serie di procedure che agevolano gli enti

pubblici nel recupero di crediti vantati ed anche la possibilità in capo al contribuente debitore di poter adempiere al debito.

Il Presidente Ventrella invita la commissione a votare il parere in oggetto.

La commissione su invito del presidente esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti al parere di cui sopra.

Il presidente Ventrella attesta l'esito della votazione ed invita il segretario verbalizzante a trasmettere copia del presente verbale alla segreteria competente.

Il presidente Ventrella, in presenza con la presidente Ferretti, da lettura dei 2 progetti; al termine della lettura, si apre la discussione.

Al termine della discussione, la commissione ritiene condivisibile quanto suggerito dalla presidente, ovvero quello di circoscrivere l'evento turistico a luoghi a forte attrattiva all'interno del Municipio 1.

La commissione si riserva di individuare un evento unico che connoti le peculiarità culturali e turistiche de Municipio 1.

Per quanto riguarda invece il progetto denominato Corri e gira la commissione lo ritiene valido.

Per questi motivi il presidente Ventrella ne propone la votazione del documento programmatico che il presidente Ventrella chiede di allegare al presente verbale.

La commissione all'unanimità dei presenti approva il progetto Corri e Gira allegato al presente verbale.

Il presidente invita la commissione ad integrare l'elenco delle strade da sottoporre all'attenzione dell'assessore Scaramuzzi

La Commissione, intende sottoporre all'assessore Scaramuzzi, di concerto con il Consiglio tutto, il seguente elenco di manti stradali e marciapiedi di cui si richiede il rifacimento e/o sostituzione:

- via Melo (rifacimento manto stradale, ultimi isolati direzione corso Vittorio Emanuele);
- via De Rossi (rifacimento manto stradale);
- via Cairoli (rifacimento marciapiede lato dispari nel tratto ricompreso tra via Abate Gimma e via Calefati);
- via Ettore Fieramosca (rifacimento marciapiede e manto stradale nel tratto da via Crispi e piazza Disfida di Barletta);
- via De Cristoforis (rifacimento marciapiede e manto stradale per la porzione non già oggetto di rifacimento da parte di Enel);
- via Gentile (rifacimento marciapiedi);
- via Dalmazia (rifacimento manto stradale);
- corso Mazzini (rifacimento marciapiedi nel tratto ricompreso tra via Trevisani e via De Cristoforis);
- via La Pira (rifacimento manto stradale);
- case Arca 3/ gruppo Viale Japigia (rifacimento manto stradale)
- via Japigia angolo vai Archita (rifacimento marciapiede)
- viale Japigia dal civico 2 al civico 70 (rifacimento marciapiede)
- via Valle Giglioli (Torre a Mare), tratto compreso tra via Mazzini e via Bari (rifacimento manto stradale)



- Via Fenicia (Torre a Mare) tratto iniziale incrocio via Morelli e Silvati (rifacimento marciapiede lato destro e manto stradale)
- Strada La Penna, (Torre a Mare), rifacimento manto stradale e cordolo prossimità playground
- via Pascoli (rifacimento manto stradale);
- via Alessandro Maria Calefati (rifacimento manto stradale nel tratto ricompreso tra via Quintino Sella e via Ettore Fieramosca).
- Via Carulli nel tratto compreso tra via De Giosa e via Melo ( rifacimento manto stradale;
- via San Francesco D'Assisi quartiere Japigia (rifacimento manto stradale)
- via Dalmazia nel tratto compreso tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia (rifacimento manto stradale fortemente danneggiato)
- Corso Sonnino dalla parrocchie San Giuseppe a vico Ciettigne( rifacimento marciapiede inesistente)
- Via Michele Mirengi tra Corso Mazzini e principe Amedeo
- corso della Carboneria da via Brigata Regina a via Tommaso Fiore
- via Pietro Oreste
- Via Massimiliano Mai.

Null'altro essendoci da discutere e nessun altro prendendo la parola il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.47

Il Segretario né da atto nel verbale

**Il Segretario**

*Francesca Andronaco*

**Il Presidente**

*Avv. Francesco Ventrella*



## **PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

### **“CURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”**

#### **MUNICIPIO 1**

#### **Progetto “CORRI E GIRA”**

La Prima Commissione Consiliare Permanente “Cura e Promozione del Territorio”, nell’ambito delle sue competenze, ed a seguito di approfondite valutazioni e confronti, sia interni che esterni, ha elaborato la seguente proposta progettuale, da sottoporre al Consiglio del Municipio ed avente ad oggetto l’organizzazione di una manifestazione podistico/turistica, da svolgersi di domenica.

Il turismo sportivo è da diversi anni un settore del turismo in forte crescita, tant’è che rappresenta per moltissime città e paesi una notevole occasione di sviluppo locale. Il turismo sportivo offre in effetti la possibilità di completare l’offerta turistica di un qualsivoglia territorio diventando quindi fonte di ricchezza e occupazione. In questi ultimi anni il connubio turismo e sport si è fatto sempre più solido diventando una notevole risorsa economica per tutti coloro che operano in entrambi i settori. Le attività che rientrano in questo fenomeno sono numerose, fra queste ricordiamo il turismo sportivo podistico, ovvero la possibilità di conoscere luoghi e il territorio praticando attività sana.

L’iniziativa si propone di incentivare la conoscenza dei luoghi di profonda rilevanza ed attrazione turistica, della città di Bari, attraverso un percorso, che abbraccerà vari quartieri del Municipio 1 tra cui San Nicola, Murat, Libertà e Madonnella.

#### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto, denominato “CORRI E GIRA 2024” prevede l’organizzazione di una manifestazione podistica, non competitiva, il cui percorso dovrà prevedere la visita di luoghi di interesse presenti nei quartieri Murat San Nicola, Madonnella e Libertà, con piccole soste che permetteranno alle guide di raccontare e spiegare i luoghi e la rilevanza culturale degli stessi. Durante il percorso saranno previsti piccoli ristori e degustazione di prodotti tipici. La manifestazione sarà aperta a tutti i cittadini.

La manifestazione dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2024 e dovrà essere garantita la realizzazione di 100 t-shirts con il logo del Municipio 1 e dell’iniziativa, che saranno distribuite ai primi cento iscritti. La manifestazione dovrà concludersi in Largo Giannella, dove i primi cento iscritti potranno usufruire di un giro gratuito sulla ruota panoramica.

Obbiettivi dell’iniziativa:

- Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale della città di Bari;

- Incentivare e favorire la pratica del turismo sportivo;
- Sensibilizzare la tutela e salvaguardia del patrimonio turistico del territorio, con particolare attenzione alla pratica del turismo sostenibile e sportivo;
- Incentivare il senso civico e l'orgoglio di appartenenza al bene comune.

Il soggetto affidatario dovrà:

- Organizzare la manifestazione podistica, garantendo un itinerario che preveda la sosta nei luoghi d'interesse culturale e storico;
- Garantire la presenza di guide turistiche che garantiranno gli aspetti didattici ed informativi dei luoghi di interesse disseminati lungo il percorso;
- Garantire la sicurezza del percorso e concordare lo stesso preventivamente con la Polizia Locale le modalità ;
- Garantire un punto di ristoro con piccola degustazione di prodotti tipici;
- Prevedere modalità di iscrizione anche telematica per i partecipanti;
- Prevedere il supporto di personale sanitario ed ambulanza durante tutto il percorso;
- Realizzare cento T-Shirt da consegnare ai primi cento iscritti, con logo del Municipio 1 e dell'evento;
- Garantire cento ticket per la ruota panoramica di Largo Giannella;
- Redigere al termine della giornata un report dell'evento;
- Promuovere l'evento dandone diffusione attraverso i canali social, locandine cartacee, utilizzando i loghi ed i riferimenti del Municipio 1, indicando espressamente "Iniziativa promossa dal Municipio 1, Commissione Cura e Promozione del Territorio". Tali informazioni saranno condivise sui canali istituzionali del Municipio 1;
- Indicare data e percorso, comunicando tempestivamente all'amministrazione eventuali impedimenti dovuti a cause di forza maggiore ed all'uopo comunicare nuova data e percorso che potrebbe anche slittare oltre il termine del 31 dicembre 2024.

#### DURATA

Il progetto dovrà svolgersi di domenica entro il 31/12/24.

#### IMPORTO DEL SERVIZIO:

Al soggetto selezionato che realizzerà il progetto sarà corrisposto un contributo massimo concedibile, pari all'80% dei costi della manifestazione e comunque non superiore ad € 6.000.

In ogni caso la manifestazione non potrà svolgersi oltre il 31/12/2024



COMUNE DI BARI

**Ripartizione Tributi  
POS ICI-IMU-TASI**

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5  
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie  
Al Sig. Segretario Generale

*- loro sedi -*

**Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00019 del 24.10.2024, avente ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)”.**

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre il termine breve di 10 gg. dalla ricezione della presente, in considerazione dell'urgenza dettata dalla necessità che le modifiche entrino in vigore in tempo utile per consentire l'avvio dei procedimenti tributari in relazione ai quali il potere accertativo dell'ente incorrerà in decadenza il 31 dicembre 2024, fatte salve le ipotesi di proroga disciplinate dalla legge.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore  
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Estensore: POEQ ICI IMU TASI dott.ssa Silvia Muciaccia



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2024/150/00019

## Ripartizione Tributi

**Data Redazione Proposta:** 24/10/2024  
**Assessore:** Diego De Marzo  
**Altri Settori:**  
**Estensore:** Silvia Muciaccia  
**Responsabile Proponente:** Rosalba Cirillo

**OGGETTO:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)

| Responsabili procedimento | Data Visto          |
|---------------------------|---------------------|
|                           |                     |
| Dirigenti                 | Data Firma Digitale |
|                           |                     |
| Assessori                 | Data Firma Digitale |
|                           |                     |

C\_2662. Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari



C\_a662. Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attest  
a che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docume  
nto informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari



## OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, APPROVATO CON DCC 47/2023.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alla Fiscalità Locale, Dott. Diego De Marzo, e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:


- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- con la Legge n. 211 del 09.08.2023, è stata conferita delega al Governo per la riforma del sistema tributario, tesa alla semplificazione procedimentale, nonché alla riduzione del carico fiscale sui cittadini e sulle imprese;

- in forza della citata delega sono stati adottati nn. 13 decreti attuativi:

- Il D.Lgs. 209/2023 “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
- Il D.Lgs. 216/2023 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”;
- Il D. Lgs. 219/2023 “Modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti”;
- Il D.Lgs. 220/2023 “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”;
- Il D.Lgs. 221/2023 “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”;
- Il D.Lgs. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;



- 
- Il D.Lgs. 13/2024 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;
  - Il D.Lgs. 41/2024 “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”;
  - Il D.Lgs. 87/2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”;
  - Il D.Lgs. 110/2024 “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione”;
  - Il D.Lgs. 108/2024 “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”;
  - Il D.Lgs. 139/2024 “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e di altri tributi indiretti diversi dall’Iva”;
  - Il D.Lgs. 141/2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”;

**CONSIDERATO** che molti dei predetti decreti attuativi prevedono disposizione applicabili anche ai tributi locali prevedono disposizioni applicabili anche ai tributi locali, si rende necessaria una revisione del regolamento generale delle entrate tributarie, ancorché di recentissima adozione, al fine di uniformare la disciplina al complesso sistema di norme tributarie riferibile al corpo di decreti attuativi della delega fiscale;

**DATO ATTO**, in particolare, che il D.Lgs. 219/2000 ha apportato rilevanti e significative modifiche allo Statuto del Contribuente di cui alla Legge 212/2000, con cui sono stati introdotti nuovi principi, nuovi istituti e nuove regole procedurali, improntati ad una prospettiva di semplificazione e di *tax compliance*, quali ad esempio l’obbligo di avviare il contraddittorio preventivo per gli atti non automatizzati, sino ad oggi applicabile ai soli tributi armonizzati, il principio del *ne bis in idem*, l’istituto



dell'autotutela obbligatoria, nonché significative modifiche, ad opera del successivo D.Lgs. 13/2024, all'istituto dell'accertamento con adesione anche in ragione dell'esigenza di coordinamento con l'istituto del contraddittorio preventivo.

**DATO ATTO ALTRESÌ** che il D.Lgs. 87/2024 ha apportato una revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario disciplinato dal D.Lgs. 471 e dal D.Lgs. 472 del 1997, in una prospettiva maggiormente favorevole al contribuente, con la conseguenza che si rende necessario modificare anche la disciplina del ravvedimento operoso in ragione della riduzione della misura edittale della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento dal 30% al 25%.

**RAVVISATA** la necessità di introdurre una disciplina di accesso al beneficio della rateizzazione meno restrittiva, in ragione della necessità di facilitare la platea contributiva che intende regolarizzare la propria posizione ma che non dispone della liquidità necessaria in unica soluzione, nonché in considerazione dell'esigenza dell'Ente di aumentare la capacità di riscossione in fase volontaria, sostituendo in via ordinaria il vincolo della soglia ISEE di cui all'attuale articolo 29 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie con la valutazione della congruità della richiesta rispetto alle effettive disponibilità di liquidità, ad eccezione degli importi inferiori ad euro 5.000,00 che prevedono una modalità ancor più semplificata con la sola autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 in ordine allo stato di temporanea difficoltà economica e/o finanziaria.

Contestualmente si reintroduce l'obbligo di presentazione della polizza fideiussoria, o in alternativa il versamento immediato del 20% dell'importo, per i soli importi a debito complessivamente superiori ad euro 40.000,00 onde tenere maggiormente indenne l'ente dalle ipotesi di insolvenza del piano rateale;

**RITENUTO** che, per quanto sopra detto, è opportuno modificare, come dettagliatamente indicato nel quadro sinottico di cui all'Allegato A) parte integrante della



C\_a662.Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attesta a che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari

presente deliberazione, i seguenti articoli del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie:

- Art. 4 “Regolamentazione delle tipologie di entrate”;
- Art. 5 “Determinazione delle aliquote e delle tariffe”;
- Art. 19 “Contenzioso”;
- Art. 20 “Autotutela”;
- Art. 21 “Ambito di applicazione”;
- Art. 24 “Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente”;
- Art. 25 “Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni”;
- Art. 26 “Adempimenti successivi”;
- Art. 27 “Definizione e perfezionamento dell’accertamento con adesione”;
- Art. 28 “Ambito di applicazione del procedimento del procedimento di concessione della rateizzazione”;
- Art. 29 “Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda”;
- Art. 30 “Modalità di rateizzazione”;
- Art. 31 “Provvedimento di concessione o diniego”;
- Art. 32 “Controlli”;
- Art. 33 “Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento”;
- Art. 34 “Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione”;
- Art. 35 “Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione”;
- Art. 37 “Cause ostative al ravvedimento”;
- Art. 44 “Motivazione degli atti”;
- Art. 46 “Presentazione dell’istanza di interpello”;
- Art. 51 “Tutela della buona fede e dell’affidamento”;

**RITENUTO ALTRESÌ** che, per quanto sopra detto, è opportuno introdurre nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie i seguenti nuovi articoli, il cui testo è



contenuto nel quadro sinottico di cui all'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione:

- Art. 12 bis “Principio del contraddittorio”;
- Art. 12 ter “Divieto di bis in idem nel procedimento tributario”;
- Art. 20 bis “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”;
- Art. 24 bis “Esame dell’istanza e invito a comparire per definire l’accertamento con adesione”;
- Art. 41 bis “Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”;

**RITENUTO IN ULTIMO** che, per tutte le ragioni sopra esposte, è opportuno procedere all’abrogazione dei seguenti articoli del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie:

- Art. 22 “Accertamento con adesione concordato”;
- Art. 23 “Avvio del procedimento su iniziativa del Comune”;
- Art. 47 “Istanza di interpello”;
- Art. 48 “Adempimenti del Comune”;
- Art. 49 “Efficacia della risposta all’istanza di interpello”;

**VALUTATO**, alla luce di tutto quanto premesso, di proporre l’approvazione delle modifiche agli articoli 4, 5, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 46 e 51 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con DCC 47/2023, come analiticamente indicate nell’Allegato A, parte integrante del presente atto, nei termini riportati nel quadro sinottico ivi contenuto, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente degli articoli da modificare e nella colonna di dx il testo modificato degli stessi che si propone di approvare;

**VALUTATO ALTRESÌ** alla luce di tutto quanto detto, di proporre l’introduzione nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con DCC 47/2023 degli



articoli 12 bis, 12 ter, 20 bis, 24 bis e 41 bis, come analiticamente indicate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, nei termini riportati nel quadro sinottico ivi contenuto, nel quale è trascritto nella colonna di dx il testo degli stessi che si propone di approvare;

**VALUTATO IN ULTIMO**, alla luce di tutto quanto sopra, di proporre l'abrogazione degli articoli 22, 23, 47, 48 e 49 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con DCC 47/2023, il cui testo è riportato nella colonna sx del quadro sinottico di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**VISTI:**

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in considerazione dell'urgenza dettata dalla necessità che le modifiche entrino in vigore in tempo utile per consentire l'avvio dei procedimenti tributari in relazione ai quali il potere accertativo dell'ente incorrerà in decadenza il 31 dicembre 2024, fatte salve le ipotesi di proroga disciplinate dalla legge;

**VISTI** i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

- \_\_\_\_\_;



C.4662. Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari

**VISTO** il parere favorevole, espresso in data \_\_\_\_\_ dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

**VISTO** il parere favorevole, espresso in data \_\_\_\_\_ dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, reso in data \_\_\_\_\_;

**DATO ATTO** che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione e riscossione del nuovo canone, per le ragioni di urgenza già dedotte, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTAZIONE** espressa nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1. APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. APPROVARE** la modifica degli articoli 4, 5, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 46 e 51 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con DCC 47/2023, come dettagliatamente indicato nel quadro sinottico di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale è trascritto nella colonna di sx



il testo vigente degli articoli da modificare e nella colonna di dx il testo modificato degli stessi che si propone di approvare;

**3. APPROVARE** l'introduzione nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con DCC 47/2023 degli articoli 12 bis, 12 ter, 20 bis, 24 bis e 41 bis, i cui testi sono analiticamente indicati nel quadro sinottico di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale è trascritto nella colonna di dx il testo degli stessi che si propone di approvare;

**4. APPROVARE** l'abrogazione degli articoli 22, 23, 47, 48 e 49 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con DCC 47/2023, il cui testo è riportato nella colonna sx del quadro sinottico di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

**5. DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui ai punti precedenti sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;

**6. STABILIRE** che le citate modifiche apportate al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie entrano in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

**7. DISPORRE** l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;

**8. DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in virtù dell'art. 13, del D.



L. n. 201 del 2011, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

9. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire immediata operatività alle nuove disposizione regolamentari;

C\_a662: Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attest  
a che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docume  
nto informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari





C\_a662. Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attest  
a che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docume  
nto informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari



C\_a662. Comune di Bari - Prot. 28/10/2024.0369776. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo Si attest  
a che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente docume  
nto informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Bari



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi  
Direzione

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5  
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie  
Al Sig. Segretario Generale

*- loro sedi -*

**Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00019 del 24.10.2024, avente ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)”.**

Si fa seguito alla nota prot. 369776 del 28.10.2024, allegando alla presente l'Allegato A parte integrante della proposta di deliberazione in oggetto, erroneamente omissa nella precedente trasmissione.

In ragione del disguido intervenuto, il termine di 10 gg. assegnato con la precedente nota si intende decorrere dalla ricezione della presente.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore  
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Allegati come infra indicati.

**QUADRO SINOTTICO MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON DCC 47/2023.**

| TESTO VIGENTE   | TESTO MODIFICATO  |
|---|---|
| <b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA’ CONTENZIOSA.</b>   | <b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA’ CONTENZIOSA.</b>   |
| <u><b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b></u>  | <u><b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b></u>  |
| <b>Articolo 4</b>   | <b>Articolo 4</b>   |
| <b>Regolamentazione delle tipologie di entrate</b>  | <b>Regolamentazione delle tipologie di entrate</b>  |
| <p>1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento.</p> <p>2. Per l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rimane ferma la disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2017, n. 50.</p>  | <p>1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento, <b>salvo le deroghe di cui al successivo comma.</b></p> <p>2. Per l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rimane ferma la disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2017, n. 50. <b>Per la Tari rimane fermo quanto disposto dall’art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e dall’art. 13, comma 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.</b></p> |
| <b>Articolo 5</b>   | <b>Articolo 5</b>   |
| <b>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</b>  | <b>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</b>  |
| <p>1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità e nel rispetto delle disposizioni speciali che disciplinano le singole entrate.</p> <p>2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 e ai sensi dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi provvedimenti deliberativi,</p> | <p>1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità e nel rispetto delle disposizioni speciali che disciplinano le singole entrate.</p> <p>2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del <b>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL)</b> e ai sensi dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi</p>                                      |

|   |   |
|---|---|
| <p>entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.</p> <p>3.In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.</p> | <p>provvedimenti deliberativi, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, <b>salvo le deroghe normative della disciplina speciale di settore.</b></p> <p>3.In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.</p>   |
| <p align="center"><b><u>TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE</u></b></p>  | <p align="center"><b><u>TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE</u></b></p>  |
| <p align="center"><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p>   | <p><b>Articolo 12 bis - Principio del Contraddittorio</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.</p> <p>2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;</li> <li>b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;</li> <li>c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di</li> </ul> |

rateazione;

- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 20 e 20 bis;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al

contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
- f) l'invito a presentare istanza di accertamento con adesione, nei casi disciplinati nell'art. 21 del presente regolamento.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>NON PRESENTE NEL TESTO<br/>VIGENTE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12 ter</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieto di bis in idem nel procedimento tributario</b></p> <p>1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione ed al medesimo oggetto imponibile.</p> <p>2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi, gli atti o fatti venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA<br/>E STRUMENTI DEFLATTIVI</u></b></p>  | <p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA<br/>E STRUMENTI DEFLATTIVI</u></b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19<br/>Contenzioso</b></p> <p>1. Con riferimento al contenzioso tributario, la rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Funzionario Responsabile, che è coadiuvato nella gestione del contenzioso dal Dirigente del Settore Contenzioso, secondo quanto disciplinato dallo Statuto dell'Ente e dal Funzionigramma comunale.</p> <p>2. In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o equivalenti.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano particolari gradi di specializzazione, con delibera</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19<br/>Contenzioso</b></p> <p>1. Con riferimento al contenzioso tributario, la rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Funzionario Responsabile, che è coadiuvato nella gestione del contenzioso dal Dirigente del Settore Contenzioso, secondo quanto disciplinato dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, dallo Statuto dell'Ente e dal Funzionigramma comunale.</p> <p>2. In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o equivalenti.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano</p>  |



|   |  |
|---|--|
| <p>di Giunta su istruttoria del Funzionario Responsabile o del Dirigente del Settore Contenzioso, l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge.</p>  | <p>particolari gradi di specializzazione, con delibera di Giunta su istruttoria del Funzionario Responsabile o del Dirigente del Settore Contenzioso, l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge.</p> <p>4. La Giunta Comunale, con proprio regolamento, può disciplinare i criteri di costituzione e di riparto del fondo costituito con le spese di giudizio liquidate dalla Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Alla ripartizione del fondo, alimentato dalle spese di giudizio poste a carico del contribuente soccombente ed incassate nell'anno, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, partecipa il personale che abbia curato il contenzioso, mediante la rappresentanza dell'ente in giudizio, e la gestione del fascicolo processuale</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b><br/><b>Autotutela</b></p> <p>1. Il Comune con provvedimento del Funzionario Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) doppia imposizione;</li> <li>b) errore di persona;</li> <li>c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;</li> <li>d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;</li> <li>e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;</li> <li>f) errore sul presupposto del tributo.</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</b></p> <p>1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) errore di persona;</li> <li>b) errore di calcolo;</li> <li>c) errore sull'individuazione del tributo;</li> <li>d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;</li> <li>e) errore sul presupposto d'imposta;</li> <li>f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;</li> <li>g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.</li> </ul> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>3. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di rito (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, ecc.)</p> | <p>all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 10-<i>quater</i>, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera <i>g-bis</i>), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>   |
| <p><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p>  | <p><b>Art. 20-bis</b><br/> <b>Esercizio del potere di autotutela facoltativa</b></p> <p>1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, salvo i casi di sentenza passata in giudicato o di intervenuta prescrizione</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera <i>g-ter</i>), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p>3. Si applica il comma 3 dell'articolo 20.</p> |
| <p><b><u>TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u></b></p>   | <p><b><u>TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u></b></p>   |
| <p><b>Articolo 21</b><br/> <b>Ambito di applicazione</b></p>  | <p><b>Articolo 21</b><br/> <b>Ambito di applicazione</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile unicamente in presenza di materia concordabile.</li> <li>2. Sono esclusi, pertanto, gli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni.</li> <li>3. Esulano, altresì, dall'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.</li> <li>2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.</li> <li>3. Rientrano nel campo dell'istituto: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per l'IMU: la sola definizione della base imponibile delle aree edificabili;</li> <li>b. per la TARI l'individuazione e la quantificazione delle superfici soggette a riduzione od esclusione in ragione della produzione dei rifiuti anche ai fini della corretta categoria tariffaria;</li> </ol> </li> <li>4. Il procedimento per la definizione può essere attivato su istanza del contribuente, anche a seguito della mera notifica dell'invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, limitatamente alle sole ipotesi disciplinate dal combinato disposto dei commi 2 e 3 del presente articolo.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accertamento con adesione concordato</b></p> <p>1. L'accertamento dei tributi può essere definito con adesione del contribuente, su iniziativa del Comune o dello stesso contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Avvio del procedimento su iniziativa del Comune</b></p> <p>1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il Funzionario Responsabile può inviare un invito a comparire,</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>nel quale dovranno essere indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b><br/><b>Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente</b></p> <p>1. Il contribuente nei cui confronti siano iniziate procedure di controllo a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Funzionario Responsabile, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 23, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>3. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.</p> <p>5. Una volta perfezionata la definizione secondo quanto disciplinato dal successivo art. 27, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b><br/><b>Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente</b></p> <p>1. Nei casi di cui al precedente art. 21, comma 4, nello schema dell'atto notificato al contribuente deve essere indicata, oltre all'invito alla presentazione delle osservazioni, anche la possibilità di presentare l'accertamento con adesione in luogo delle osservazioni stesse.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla notifica dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212.</p> <p>3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 12 bis comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni.</p> <p>4. Le opzioni di cui ai commi 1 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.</p> <p>5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.</p> <p>6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del presente</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.</p> <p>7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, se questa è ritenuta ammissibile, il Comune formula l'invito a comparire.</p> <p>9. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, può formulare, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 21, comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>10. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 9, se questa è ritenuta ammissibile, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.</p> <p>12. Una volta perfezionata la definizione secondo quanto disciplinato dal successivo art. 26, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 9 perde efficacia.</p> |
| <p><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p> | <p><b>Art.24-bis</b><br/> <b>Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.</b></p> <p>1. La presentazione dell'istanza di cui al presente Titolo viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 commi 2 e 3.</p> <p>2. In caso di ammissibilità dell'istanza si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei presupposti di procedibilità dell'istanza, in quanto non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'art. 21, commi 2 e 3 del presente</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>regolamento, viene notificato motivato provvedimento di inammissibilità.</p> <p>3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b><br/><b>Atto di accertamento con adesione.</b><br/><b>Riduzione delle sanzioni</b></p> <p>1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un procuratore munito di procura speciale dal Funzionario Responsabile.</p> <p>2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.</p> <p>3. Se l'accertamento è definito, le sanzioni applicabili sono ridotte ad un terzo del minimo edittale.</p> <p>4. Non potrà essere ridotta la sanzione prevista per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento.</p> <p>5. L'accertamento con adesione non è applicabile al canone unico patrimoniale, in ragione della natura patrimoniale dell'entrata incompatibile con l'istituto di cui sopra.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b><br/><b>Atto di accertamento con adesione</b></p> <p>1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.</p> <p>2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;</li> <li>b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;</li> <li>c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;</li> <li>d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.</li> </ul> <p>3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente regolamento.</p> <p>4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.</p> <p>5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva, anche secondo quanto disciplinato dal CAPO II del presente regolamento.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b><br/><b>Adempimenti successivi</b></p> <p>1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 25.</p> <p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b><br/><b>Effetti della definizione</b></p> <p>1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.</p> <p>2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.</p> <p>3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b><br/><b>Definizione e perfezionamento dell'accertamento con adesione</b></p> <p>1. La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e con il versamento dell'importo concordato o con il versamento della prima rata.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b><br/><b>Riduzione delle sanzioni</b></p> <p>1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.</p> <p>2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di</p>   |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>concordato da parte del contribuente, così come lamera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.</p> <p>3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.</p>  |
| <b>CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE</b>   | <b>CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE</b>  |
| <b>Articolo 28</b><br><b>Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione</b>   | <b>Articolo 28</b><br><b>Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione</b>  |
| <p>1. Il presente Capo disciplina il procedimento di concessione dei provvedimenti di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.</p> <p>2. Competente all'applicazione del presente regolamento ed all'adozione dei provvedimenti di rateizzazione è la Ripartizione Tributi.</p> <p>3. Possono essere oggetto di rateizzazione esclusivamente gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni fiscali e i successivi atti emessi in fase di riscossione coattiva. Non possono formare oggetto di rateizzazione gli importi non ancora accertati. La domanda può essere presentata entro 60 gg. dalla notifica dell'atto per il quale si chiede la rateizzazione.</p> <p>4. I criteri di ammissione al beneficio di cui al successivo art. 29 e le modalità di rateizzazione di cui all'art. 30 del presente capo sono in ogni caso applicabili a tutte le entrate comunali, salvo quanto diversamente previsto dai singoli regolamenti di settore. In questo caso, la competenza all'istruttoria e all'adozione del provvedimento spetta al Responsabile del Servizio relativo all'entrata oggetto di richiesta.</p> | <p>1. Il presente Capo disciplina il procedimento di concessione dei provvedimenti di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.</p> <p>2. Competente all'applicazione del presente regolamento ed all'adozione dei provvedimenti di rateizzazione è il Funzionario responsabile del tributo o della entrata.</p> <p>3. Possono essere oggetto di rateizzazione esclusivamente gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni fiscali e i successivi atti emessi in fase di riscossione coattiva. Non possono formare oggetto di rateizzazione gli importi non ancora accertati. <b>Ai soli fini dell'acquiescenza e della riduzione delle sanzioni l'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di impugnazione dell'atto.</b></p> <p>4. I criteri di ammissione al beneficio di cui al successivo art. 29 e le modalità di rateizzazione di cui all'art. 30 del presente capo sono in ogni caso applicabili a tutte le entrate comunali, salvo quanto diversamente previsto dai singoli regolamenti di settore. In questo caso, la competenza all'istruttoria e all'adozione del provvedimento spetta al Responsabile del Servizio relativo all'entrata oggetto di richiesta.</p> |
| <b>Articolo 29</b>  | <b>Articolo 29</b>   |



### **Criteria di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Funzionario Responsabile.
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore e dell'importo oggetto di rateazione:
  - a) Persone fisiche e ditte individuali La rateizzazione è concessa unicamente in caso di disagio economico, valutato sulla base del valore Isee. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui il valore Isee del richiedente risulti superiore ad euro 30.000;
  - b) Persone giuridiche ( società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone. La rateizzazione è concessa solo in caso di difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato della crisi.
3. E' facoltà del Direttore della Ripartizione Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
4. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite, posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.

### **Criteria di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda**

- 1 Per importi fino a 5000 euro la rateizzazione viene concessa con procedura semplificata ed a richiesta motivata, mediante la produzione di autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 in ordine allo stato di temporanea difficoltà economica e/o finanziaria; per importi superiori a 5000 euro si applicano i commi che seguono.
2. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso in caso di oggettiva e documentata temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi sull'effettiva congruità della richiesta rispetto alle disponibilità liquide del richiedente. Sarà cura del Funzionario Responsabile del tributo, del Responsabile dell'Entrata Patrimoniale o del soggetto affidatario della riscossione forzata valutare l'effettiva congruità dell'istanza.
3. Alla richiesta di rateizzazione, dovrà essere allegato, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, il saldo e l'attestazione della giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali aggiornati all'ultima data disponibile. Per le sole persone giuridiche, è richiesta la produzione dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e, ove necessario, di un bilancio provvisorio aggiornato.
4. E' facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo o dell'entrata richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
5. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.

|  |  |
|--|--|
| <b>Articolo        30</b><br><b>Modalità di rateizzazione</b>  | <b>Articolo        30</b><br><b>Modalità di rateizzazione</b>  |
| <p>1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.</p> <p>2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti</p> | <p>1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.</p> <p>2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti</p> |

alla medesima entrata tributaria o non tributaria: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente:

- fino ad € 1.500,00 fino a un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 6.000,00 da un minimo di 15 rate mensili ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- da euro 6.000,01 da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo e degli atti successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere differiti i termini di versamento delle rate.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rateizzazione, se questo è comunicato entro il 15 del mese; per i provvedimenti comunicati dopo il 15 del mese, la prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Su richiesta del debitore, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può essere disposta la rateizzazione, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

8. Il mancato pagamento di due rate anche non

alla medesima entrata tributaria o non tributaria: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente:

- fino ad € 1.500,00 fino a un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 6.000,00 da un minimo di 15 rate mensili ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- da euro 6.000,01 da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente.

3-bis. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo la ripartizione indicata al comma 3, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata può derogare all'importo minimo della rata, in ogni caso non al di sotto della soglia di 50 euro, e alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione ISEE dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5) e l'indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) è compreso tra 0,5 ed 1. A tal fine il richiedente allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo e degli atti successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di

|  |   |
|--|---|
| <p>consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>9. Nel caso di imprese che si trovino in condizioni di crisi, così come definita dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019, il Funzionario Responsabile può chiedere l'acquisizione di idonea garanzia rilasciata da banca di primaria importanza, ove l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione sia superiore a 25.000,00 euro.</p> <p>10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.</p> | <p>natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere differiti i termini di versamento delle rate <b>dei piani di rateizzazione concessi</b>.</p> <p>5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rateizzazione, se questo è comunicato entro il 15 del mese; per i provvedimenti comunicati dopo il 15 del mese, la prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.</p> <p>6. Su richiesta del debitore, fermo restando il periodo temporale massimo della rateizzazione stabilita nel comma 3, <b>o nel comma 4</b>, può essere disposta la rateizzazione, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.</p> <p>7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate ma non ancora iscritte, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.</p> <p>8. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto, unitamente alle sanzioni per intero, è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p><b>9. Per importi da rateizzare superiori a 40.000,00 euro è richiesta polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS o, in alternativa, il pagamento anticipato del 20% dell'importo da rateizzare.</b></p> <p>10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b><br/><b>Provvedimento di concessione o diniego</b></p> <p>1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b><br/><b>Provvedimento di concessione o diniego</b></p> <p>1. Entro 30 giorni dal ricevimento della</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene notificato al richiedente.</p> <p>2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.</p> <p>3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione equivale ad atto di riconoscimento del debito e il provvedimento di concessione o di diniego produce effetti interruttivi della prescrizione.</p> | <p>domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene notificato al richiedente.</p> <p>2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.</p> <p>3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione equivale ad atto di riconoscimento del debito e il provvedimento di concessione o di diniego produce effetti interruttivi della prescrizione, <b>il cui termine decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b><br/><b>Controlli</b></p> <p>1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione è oggetto, unitamente agli eventuali allegati, degli opportuni controlli. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b><br/><b>Controlli</b></p> <p>1. <b>Qualora durante il periodo di rateizzazione si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante decade dal beneficio della rateazione accordata con gli effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 31.</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento</b></p> <p>1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allo <b>0,1%</b> del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 15 giorni dalla</li> </ul>                               | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento</b></p> <p>1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allo <b>0,1%</b> del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 15 giorni dalla scadenza dell'imposta; <b>per le</b></li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>scadenza dell'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 16 a 30 giorni dalla data della scadenza; <b>(1,5%)</b>;</li> <li>- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 31 a 90 giorni dalla data della scadenza <b>(1,67%)</b>;</li> <li>- ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 91 giorni ad un anno dalla data della scadenza <b>(3,75%)</b>;</li> <li>- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da un anno a due anni dalla data della scadenza <b>(4,29%)</b>;</li> <li>- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data della scadenza <b>(5,00%)</b>;</li> </ul> | <p><b>violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 la percentuale è pari a 0,0833%;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 16 a 30 giorni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 1,5%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 1,25%)</b>;</li> <li>- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 31 a 90 giorni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 1,67%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 1,39%)</b>;</li> <li>- ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 91 giorni ad un anno dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 3,75%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 3,125%)</b>;</li> <li>- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da un anno a due anni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 4,29%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 3,57%)</b>;</li> <li>- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data della scadenza; <b>(per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 è pari a 5,00%; per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 è pari al 4,17%)</b>;</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di presentazione di una dichiarazione infedele incidente sulla determinazione e sul</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di presentazione di una dichiarazione infedele incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione <b>minima</b> è</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>pagamento dei tributi, la sanzione è ridotta;</p> <p>a) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>5,56%</b>);</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>6,25%</b>);</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>7,14%</b>);</p> <p>d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>8,33%</b>).</p>   | <p>ridotta;</p> <p>a) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ;</p> <p>d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due annidalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione è ridotta;</p> <p>a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>10,00%</b>);</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>12,50%</b>);</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>14,29%</b>);</p> <p>d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (<b>16,67%</b>);</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione</b></p> <p>1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione <b>minima</b> è ridotta:</p> <p>a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita <b>oltre un anno</b> dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.</p> <p>2. <i>Le percentuali e le fattispecie evasive di cui al comma precedente s'intendono automaticamente adeguate all'art. 13 D.Lgs. 472/1997, nella formulazione <i>ratione temporis</i> applicabile.</i></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b><br/><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>1. La riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento opera a condizione che non siano stati notificati atti di accertamento, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</p> <p>2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b><br/><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>1. La riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento opera, <b>ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.</b>, a condizione che non siano stati notificati atti di accertamento, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</p> <p>2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b></p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Titolo I – PRINCIPI E FINALITA'</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Titolo I – PRINCIPI E FINALITA'</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>NON PRESENTE NEL TESTO VIGENTE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 41 bis</b><br/><b>Principio di proporzionalità nel procedimento tributario</b></p> <p>1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p>2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.</p> <p>3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b><br/><b>Motivazione degli atti</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p>   |



|   |   |
|---|---|
| <p>1. Gli atti tributari dell'amministrazione comunale o dei soggetti che esercitano per conto del Comune le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali devono essere motivati secondo i criteri sanciti dall'art. 1 comma 162 Legge n. 296/2006.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Chiarezza e motivazione degli atti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.</li> <li>2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.</li> <li>3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II – ISTITUTI E GARANZIE</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II – ISTITUTI E GARANZIE</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b><br/><b>Presentazione dell'istanza dell'interpello</b></p> <p>1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b><br/><b>Interpello</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o</li> </ol>   |

medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o

dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il

|  |   |
|--|---|
|  | <p>termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.</p> <p>14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.</p> <p>16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.</p> <p>17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.</p> <p>18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 51 comma 1, del presente regolamento.</p> <p>19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.</p> <p>20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.</p> <p>21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.</p> |
| <p align="center"><b>Articolo 47</b><br/><b>Istanza di interpello</b></p> <p>1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di</p> | <p align="center"><b>ABROGATO</b></p>   |

inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune inviata il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 46, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 46, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario previsto dalle singole leggi d'imposta;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi

|  |                        |
|--|------------------------|
| <p>del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.</p>   |                        |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b><br/><b>Adempimenti del Comune</b></p> <p>1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.</p> <p>2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.</p> <p>3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.</p> <p>4. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di BARI.</p> | <p><b>ABROGATO</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 49</b><br/><b>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</b></p> <p>1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.</p> <p>2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 48 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.</p>  | <p><b>ABROGATO</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.</p> <p>4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.</p> <p>5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.</p>                     |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela della buona fede e dell'affidamento</b></p> <p>1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela della buona fede e dell'affidamento</b></p> <p>1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.</p> |

# **Municipio 1**

**Murat – San Nicola – Libertà –  
Madonnella – Japigia – Torre a Mare**

**Consiglio municipale**

**In seduta urgente**

**08 Novembre 2024**

Svolgimento su audioregistrazione eseguito a cura della

Covel Group S.r.l.



Direttore

Albore Giuseppe, presente.

Amoruso Dario, presente.

Araldo Francesca, assente.

Battista Nicola, presente.

Biancofiore Nicola, assente.

Boccasile Cosimo, presente.

Bratta Luca Antonio, presente.

Cassano Nicola Massimo, assente.

Cassano Vito, assente.

Ciocca Paolo, presente.

Coccioli Mario, assente.

Corcelli Giuseppe, assente.

Impedovo Rosaria, assente.

Iusco Claudio, presente.

Lieggi Laura, presente.

Luisi Fabrizio, assente.

Mastrandrea Francescantonio, presente.

Piancaldini Vittorio, presente.

Valentini Fabrizio, presente.

Ventrella Francesco, presente.

Ferretti Annamaria, presente.

Possiamo iniziare alle ore 12:08.

Consigliere Ventrella

Francesco Ventrella De Caro per Bari. Deposito ufficialmente la proposta relativa al punto all'ordine del giorno che prevede gli addobbi natalizi all'interno del Municipio 1, debitamente sottoscritta da tutti i Consiglieri presenti, quindi i proponenti, mi riferisco al Segretario, sono chiaramente tutti Consiglieri presenti oggi in aula. Grazie.

Presidente

Allora la leggiamo "Proposta addobbi natalizi". Il Municipio in occasione del Natale 2024, anche alla luce di quanto realizzato negli scorsi anni intende abbellire le strade e le piazze più significativi all'interno del territorio del medesimo. Intenzione dei proponenti è quella di procedere con l'individuazione di due capitoli di spesa da sottoporre nelle modalità di legge a soggetti operanti nel settore con utilizzo delle risorse economiche espressamente destinate. Lotto 1 posizionamento nei luoghi di cui infra di 18 abeti Normandiani dell'altezza minima di sei metri con relativa iuta attorno al vaso, incluso montaggio e smontaggio a fine festività e relativa pratica di occupazione di suolo pubblico. Lotto 2, noleggio e installazione di addobbi luminosi elettrici, relativo allaccio all'alimentazione per i 18 abeti Normandiani dell'altezza minima di metri 6 posizionati nei luoghi di

Covel Group S.r.l. - Potenza Pagina 3

cui infra. I 18 abeti Normandiani dovrebbero essere posizionati San Luca Japigia, via Positano Madonnella, Piazza del Redentore Libertà, Giardino Piazza della Torre Torre a mare, Piazza San Pietro Bari vecchia, piazza Risorgimento Libertà, ingresso pane e pomodoro Japigia, ingresso mercato Santa Chiara Japigia, Arena giardino Japigia, playground Sant'Anna, Torre Santissima Annunziata Bari vecchia, Piazza dei gesuiti Bari vecchia, piazza Disfida di Barletta Libertà, corso Mazzini dentro parco Maugeri Libertà, Giardino Mimmo Bucci Libertà, giardino Rita Maierotti Libertà, via Tommaso Fiore angolo via Napoli, via Napoli bar Stella. Il presente elenco potrà essere oggetto di modifica in ragione di impedimenti oggettivi e/o valutazioni del Consiglio di Municipio.

Ci sono altri interventi?

Intervento

Voglio dare una giustificazione perché non l'ho firmata. Una precisazione. Non la firmo ma per un semplice motivo la voterò comunque favorevole. Per un semplice motivo, perché però, ho letto che c'è scritto che c'è la possibilità di modificarle, Cosimo Boccasile prima l'Italia. Quindi c'è la possibilità di modificarla. Niente, in virtù che nella città vecchia a porte qualche punto può strategico, il Comune centrale già abbellisce il discorso del centro cittadino, magari qualche albero potrebbe andare ad altra

Covel Group S.r.l. - Potenza Pagina 4

sempre sulle nostre periferie magari più estreme, magari parliamo della Chiesa San Luca, il Quadrilatero è ampio, uno soltanto magari tollero da qualche altra parte. Se si può modificare, solo per quello, magari qualche altro posto dove veramente diamo dei segnali proprio alla cittadinanza che magari è più estrema e periferia, tutto qua, però sicuramente lo voterò a favore.

Presidente

Procediamo con la votazione.

Direttore

Allora votiamo per l'inserimento.

Contrari? Astenuti? Favorevoli?

**1. PARERE AI SENSI DELL'ART.55 REG. DEC. ISTITUTIVO DEI  
MUNICIPI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N.  
2024/150/00019 DEL 24.10.2024 AVENTE AD OGGETTO "MODIFICA  
DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO  
CON DCC 47/2023, IN ATTUAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA  
RIFORMA FISCALE (LEGGE DELEGA N. 211/2023)**

Presidente

Primo punto all'ordine del giorno parere ai sensi dell'art.  
55 Regolamento Decentramento istitutivo dei Municipi sulla  
proposta di deliberazione consiliare n. 2024/150/0019 del  
Covel Group S.r.l. - Potenza Pagina 5

24/10/2024 avente ad oggetto modifica del regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con DCC 47/2023 in attuazione dei decreti attuativi della riforma fiscale, legge delega n. 211/2023. Chi ne riferisce? Passo la parola al Consigliere Valentini.

Consigliere Valentini

Sì buongiorno. Fabrizio Valentini De Caro per Bari. Il parere che stiamo verificando oggi e sul quale ci dobbiamo esprimere, è una modifica al Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con delibera del Consiglio Comunale la 47 del 2023. Noi sappiamo che i Comuni hanno in base all'articolo 52 della legge 446/97 una potestà regolamentare, quindi possono regolamentare le proprie entrate, quindi le verifiche e accertamenti, tutte le modalità in maniera autonoma, però non possono diciamo non considerare ciò che interviene a livello governativo, specialmente quando si attua una semplificazione o dei benefici per i contribuenti. Nel 9 agosto 2023 con la legge 211 è stata assegnata al Governo la cosiddetta delega fiscale, cos'è la delega fiscale? Dà la possibilità al Governo di attuare dei decreti attuativi in materia di semplificazione fiscale. Da qui dal 9 agosto 2023 sono stati adottati circa 13 decreti attuativi. Posso diciamo in maniera riassuntiva, modifica dello statuto dei

contribuenti, disposizione in materia di contenzioso tributario, di adempimento collaborativo eccetera.

Direttore

Alle 12:17 entra il Consigliere Nicola Massimo Cassano.

Consigliere Valentini

Considerato che questi decreti attuativi, questi 13 decreti attuativi prevedono disposizioni applicabili anche ai tributi locali, è stata necessaria questa revisione del Regolamento. Riassumo un pochino per le cose più importanti. Da qui è stato recepito il decreto attuativo che riguarda lo statuto del contribuente, che ha introdotto per quanto riguarda anche i tributi locali, cosa che non c'era, il cosiddetto contraddittorio preventivo, giusto per fare un esempio è la cosiddetta compliance che applica l'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, solo per i tributi non automatizzati. Questa è da precisare perché anche altri colleghi di altri Municipi mi hanno chiesto un parere su questa cosa. Il tributo automatizzato è quello su cui non si applicherà il contratto preventivo, è quello derivante, faccio un esempio dai controlli della gestione di entrata, articolo formali a cosiddetta comunicazione rossa che arriva dall'Agenzia delle Entrate, in base a ciò che noi abbiamo già dichiarato. Che significa? Se io faccio una dichiarazione e dico che ho dichiarato 100 e devo pagare

Covel Group S.r.l. - Potenza Pagina 7

20, poi ci si accorge che ho pagato 5, su quello non posso fare il contraddittorio perché si basa, il Comune quindi si baserà sui dati catastali già comunicati dal contribuente, giusto per far capire come funziona. Anche per quanto riguarda i tributi armonizzati e non, diciamo che questo principio di contraddittorio preventivo era attuato solo con i tributi armonizzati che sono i tributi tipo l'Iva, che sono regolamentati alla fine dal punto di vista della legge europea. L'Iva è disciplinata anche dalla legge europea, mentre tutti gli altri tributi fra cui enti locali non sono armonizzati, quindi da ora si potrà avere il contraddittorio preventivo sia per quelli armonizzati che per quelli non armonizzati, fra cui i tributi locali. Poi ci sono state modifiche anche la cosiddetta introduzione dell'autotutela obbligatoria, quindi teniamo presente cos'è l'autotutela, nel momento in cui sbagli l'ufficio su determinati tributi non c'era la possibilità di fare diciamo cosiddetta autotutela, con una semplice autocertificazione che l'Ufficio ha compiuto, ha errato nell'ambito dell'accertamento, quindi direttamente senza entrare nell'ambito dei ricorsi tributari, si può annullare l'atto. Poi ci sono state modifiche relative all'accertamento con adesione sempre in ragione dell'esigenza di coordinamento con l'Istituto del contraddittorio preventivo. Altra modifica importante è il cosiddetto diciamo la diminuzione della sanzione, però

Covel Group S.r.l. - Potenza Pagina 8

omesso tardivo versamento dei tributi locali, cosiddetto ravvedimento operoso. Quindi il Regolamento dal 30% prevede, si abbasserà al 25% la sanzione per il cosiddetto ravvedimento operoso. Cos'è il ravvedimento operoso? Io mi accorgo di aver sbagliato? Sino all'atto in positivo ovvero l'accertamento posso pagare con una riduzione delle sanzioni, sappiamo benissimo che se ti arrivo le sanzioni sino ad arrivare al ruolo, paghiamo anche il cento, anche il duecento per cento del tributo, mentre con il ravvedimento operoso, sino all'atto di accertamento del Comune, potremo pagare il 25%. Altra modifica che abbiamo reputato importante, è la cosiddetta rateizzazione. Il Comune quindi sempre attraverso questi decreti attuativi, si andrà a uniformare alla cosiddetta rateazione che avviene per quanto riguarda l'agenzia di riscossione, viene meno l'Isee, e si interverrà con un suddetto calcolo che loro lo chiamano, voteranno un calcolo sulla congruità della richiesta rispetto alle effettive disponibilità delle liquidità. Diciamo un bilancino su quanto dispone il contribuente rispetto all'importo dovuto, così diciamo l'Agenzia delle riscossioni opera, tenendo presente che sino a cinque mila euro vale la semplice autocertificazione di temporanea difficoltà. Quindi viene modificato la rateizzazione, si toglie l'Isee per tutte le problematiche inerenti, per tutti. Fino a cinque mila euro basta l'autocertificazione, per importi oltre quaranta mila euro

Covel Group S.r.l. - Potenza Pagina 9



il Comune ti darà due possibilità, i una polizza fideiussoria, o il pagamento del 20% del dovuto. Quindi io pago subito il 20%, qua parliamo sempre di importi oltre quarantamila euro, pago subito il 20%, il resto me lo faccio rateizzare, oppure chiedo una polizza fideiussoria. Da qui ci sono state nuove modifiche, ci sono stati articoli che sono stati modificati, articoli che sono stati cancellati articoli nuovi che hanno recepito le nuove direttive. La Commissione ha espresso parere ad unanimità favorevole. Ho finito, grazie.

Presidente

Ci sono interventi? Possiamo procedere alla votazione.

Direttore

Contrari? Astenuti? Favorevoli?

**2. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI FONDI 2024 PER  
LA MANIFESTAZIONE PODISTICO/TURISTICA DENOMINATA "CORRI E  
GIRA".**

Presidente

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: atto di indirizzo relativo all'utilizzo dei fondi 2024 per la manifestazione podistico turistica denominata "Corri e

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to Annamaria Ferretti

IL DIRIGENTE  
F.to Anna Valla

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 05/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante  
Anna Valla

Bari, 05/02/2025

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 05/02/2025 al 19/02/2025.

L'incaricato

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it/>